

**Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 348 del 15.04.2022**

*Estensore:* Fanfarillo

**SANZIONI AMMINISTRATIVE – CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – CORRESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ IN SOLIDO**

Qualora l'illecito amministrativo oggetto di causa venga accertato nei soli confronti dell'allora legale rappresentante *pro tempore* della società e nei soli confronti del medesimo sia stata sollevata la correlativa contestazione nel "verbale di accertamento di violazione", senza l'indicazione della società come corresponsabile in solido, ne consegue che l'ente accertatore ha rinunciato al proprio diritto di contestare l'illecito sia al responsabile dell'illecito stesso che alla società quale coobbligata in solido, contestandolo invece al solo responsabile. Pertanto, a ciò consegue l'estinzione dell'obbligazione solidale della società e l'ordinanza-ingiunzione può dunque essere emessa soltanto nei confronti del predetto responsabile dell'illecito amministrativo *de quo*, ma non anche nei confronti della società - verso la quale l'illecito era estinto - e tantomeno nei confronti della diversa persona fisica attualmente suo legale rappresentante, del tutto estraneo all'illecito amministrativo.